

**Comune di Millesimo**

**Revisore unico**

**Verbale n. 10 del 27.07.2017**

**PARERE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE  
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO**

**EX ART.175 D.LGS. 267/2000**

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di luglio il Revisore Unico, Dott. Riccardo Panzeri, prende in esame la proposta di deliberazione consiliare riguardante la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2017.

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2017;

Richiamata la delibera consiliare relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visti gli articoli 175, 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

c) l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2017, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili.

La variazione del bilancio di previsione rispetta il principio del pareggio finanziario (art.162 comma 6 capo 1 D.Lgs.267/2000), il principio dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi conto terzi (art. 168 D.Lsg.267/2000) e i dettami di cui all’art. 175 commi 6 e 7 D.Lgs.267/2000.

La variazione al bilancio di previsione, così come indicato nella documentazione consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel precedente parere positivo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), punto 2 del d.Lgs.267/2000 e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- della documentazione allegata alla proposta di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2017/2019.

e pertanto

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017/2019, invitando l'organo amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Millesimo, 27.07.2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Riccardo Panzeri

